



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 10 ottobre 2011 n.166

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 3 della Legge 21 settembre 2009 n.131;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.29 adottata nella seduta del 4 ottobre 2011;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente decreto ha come finalità la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera provenienti da impianti ed attività industriali e da impianti termici civili al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente nel suo complesso.
2. Scopo del presente decreto è anche quello di allineare la disciplina delle emissioni in atmosfera alla normativa comunitaria, in particolare alle direttive europee, al fine di concorrere al miglioramento della qualità dell'aria su vasta scala oltre che a livello locale.
3. Il presente decreto disciplina la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente ed è finalizzato a:
 - a) valutare la qualità dell'aria ambiente;
 - b) ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente;
 - c) realizzare una migliore cooperazione con gli Stati confinanti in materia di inquinamento atmosferico;
 - d) allinearsi alla normativa europea in materia di qualità dell'aria ambiente;
 - e) disciplinare i Piani ed i programmi per la protezione ed il miglioramento della qualità dell'aria ambiente.

TITOLO I **TUTELA DELL'ARIA DALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITÀ**

CAPO I **PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE**

Art. 2 (Campo di applicazione)

1. Il presente Titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili di potenzialità termica uguale

o superiore a 116 kW ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.

Art. 3 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente Titolo si applicano le seguenti definizioni:

- a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;
- b) emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
- c) emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti;
- d) emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella lettera c);
- e) emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela;
- f) emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni convogliate;
- g) effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente emissioni solide, liquide o gassose; la relativa portata volumetrica è espressa in metri cubi all'ora riportata in condizioni normali (Nm³/ora), previa detrazione del tenore di vapore acqueo;
- h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività;
- i) stabilimento esistente: lo stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera o che non necessitava di autorizzazione ai sensi della normativa previgente;
- l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio;
- m) modifica dello stabilimento: installazione di un impianto o avvio di una attività presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di una attività presso uno stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica o nell'autorizzazione di cui all'articolo 5, o nella comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2; ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati;
- n) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento in flusso di massa giornaliero superiore al 15%, per un qualsiasi inquinante per cui è fissato il rispetto del limite delle emissioni, o una variazione qualitativa delle emissioni (nuovi inquinanti emessi) o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse; per le attività in deroga di cui all'articolo 6 ogni modifica che comporta la richiesta di un provvedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 5;
- o) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinati nel presente decreto;
- p) valore limite di emissione: il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria;

- q) fattore di emissione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e unità di misura specifica di prodotto o di servizio;
- r) concentrazione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso;
- s) percentuale: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e massa della stessa sostanza utilizzata nel processo produttivo, moltiplicato per cento;
- t) flusso di massa: massa di sostanza inquinante emessa per unità di tempo;
- u) soglia di rilevanza dell'emissione: flusso di massa, per singolo inquinante o per singola classe di inquinanti, calcolato a monte di eventuali sistemi di abbattimento e nelle condizioni di esercizio più gravose dell'impianto, al di sotto del quale non si applicano i valori limite di emissione;
- v) condizioni normali: una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa;
- z) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto;
- aa) potenza termica nominale dell'impianto di combustione: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto di combustione, così come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici o suoi multipli;
- bb) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
- cc) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
- dd) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;
- ee) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;
- ff) potenza termica nominale dell'impianto termico: la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;
- gg) potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli;
- hh) proprietario dell'impianto termico: chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario per quello che riguarda l'esercizio e la manutenzione dell'impianto sono da ritenersi riferiti agli amministratori del condominio o per essi ad un soggetto terzo a ciò incaricato;
- ii) terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico: persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e della salvaguardia dell'ambiente;
- ll) composto organico: qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
- mm) composto organico volatile (Cov): qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso;
- nn) solvente organico: qualsiasi Cov usato da solo o in combinazione con altri agenti al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, senza subire trasformazioni chimiche, o usato

come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante.

Art. 4

(Organi, Uffici ed Enti Pubblici operanti nel settore della tutela dell'aria e rispettive competenze)

1. Al fine dell'attuazione del presente decreto le competenze e funzioni attribuite alla Commissione per la Tutela Ambientale (di seguito in breve CTA) sono integrate con le seguenti:
 - a) funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento generale delle attività pubbliche e private connesse con l'applicazione del presente decreto;
 - b) approvazione e adozione del Piano di tutela dell'aria di cui all'articolo 24.
2. Il Collegio Tecnico (di seguito in breve CT) è il referente tecnico per la materia trattata dal presente decreto.
3. Al CT compete il rilascio della autorizzazione per le emissioni in atmosfera da rilasciarsi previa presentazione di domanda redatta secondo il modello approvato dal CT.
4. Il Dipartimento di Prevenzione (di seguito, in breve DP) esegue l'attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto tenendo conto delle indicazioni espresse dalla CTA.
5. Al DP compete:
 - a) l'istruttoria delle domande di autorizzazioni di cui all'articolo 5;
 - b) la gestione di un archivio digitale delle autorizzazioni e delle analisi periodiche sulle emissioni autorizzate.

CAPO II AUTORIZZAZIONI

Art. 5

(Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti e gli impianti termici)

1. Tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera e gli impianti termici di potenzialità uguale o superiore a 116 kW devono essere autorizzati ai sensi del presente articolo. L'autorizzazione è rilasciata al gestore con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.
2. La domanda è presentata dal gestore dello stabilimento o dal proprietario dell'impianto termico al Collegio Tecnico quando intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro o effettuare una modifica sostanziale.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata come da modello approvato dal CT e corredata dalla documentazione prevista nello stesso e da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l'impianto è destinato ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto.
4. L'autorizzazione sarà rilasciata sul progetto in modalità provvisoria per un tempo definito. L'autorizzazione definitiva sarà rilasciata ad impianto a regime previa dimostrazione del rispetto dei limiti normativi e prevederà la presentazione annuale del referto analitico che qualifica le emissioni.
5. Il DP è autorizzato ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha validità fino alla successiva modifica sostanziale.
7. Il CT può autorizzare con limiti di emissione che possono essere superiori a quelli indicati nell'Allegato A per impianti funzionanti meno di 2200 ore/anno, sulla base di criteri di proporzionalità.

8. Il CT può prescrivere in sede di autorizzazione sistemi di monitoraggio in continuo e la trasmissione dei dati in tempo reale al DP.

Art. 6

(Impianti e attività in deroga)

1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente Titolo né a comunicazione gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nell'Allegato B parte I. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco dell'Allegato B del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui all'articolo 5 comprende tutte le attività dello stabilimento.

2. Per specifiche categorie di stabilimenti nei quali si svolgono esclusivamente una o più delle attività elencate nell'Allegato B parte II, individuate in relazione al tipo e alle potenzialità di produzione, è ammessa una comunicazione in alternativa alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 5. Tale comunicazione deve essere presentata al DP, come da modello approvato dal CT.

3. Il gestore dello stabilimento che si avvale della comunicazione anziché della richiesta di autorizzazione è tenuto:

- a) ad acquisire tutti i titoli abilitativi all'esercizio dell'attività prima dell'installazione dell'impianto;
- b) a rispettare comunque i limiti e le emissioni dell'Allegato A;
- c) alla tenuta di un registro delle materie prime utilizzate;
- d) a comunicare almeno 30 giorni prima la messa in esercizio dell'impianto al DP;
- e) ad inviare un'analisi delle emissioni convogliate, una volta messi a regime gli impianti, al DP.

4. La comunicazione, di cui al comma 2, deve essere inviata almeno 45 giorni prima dell'installazione dello stabilimento al DP, il quale esaminata la documentazione può, con proprio provvedimento, imporre l'obbligo di richiesta di autorizzazione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti per la comunicazione o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Tale procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento all'autorizzazione di cui all'articolo 5 in caso di modifiche per effetto delle quali lo stabilimento non sia più conforme ai criteri dell'Allegato B parte II.

5. Al fine di stabilire le soglie di produzione indicate nell'Allegato B del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, come individuate dall'Allegato D a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61.

7. In deroga al comma precedente, il CT può permettere l'utilizzo di sostanze inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, in considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime o nelle emissioni, alle aziende in regime di comunicazione.

8. Gli impianti termici alimentati a gas naturale da rete di distribuzione non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 5.

Art. 7

(Emissioni di Cov)

1. Per le attività che utilizzano solventi organici devono essere messe in atto tutte le migliori tecniche disponibili e le misure possibili per ridurre le emissioni diffuse, in particolare utilizzando

materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione delle attività e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni diffuse di composti organici volatili. L'autorizzazione di cui all'articolo 5 può prescrivere l'adozione delle misure di cui sopra.

2. Le attività di cui al comma 1 che superano il consumo di solvente organico di 2 Tonn./anno devono tenere un registro dei solventi e dare comunicazione al DP, entro febbraio di ogni anno per l'anno precedente, dei quantitativi utilizzati.

Art. 8

(Caratteristiche dei camini)

1. Ogni impianto che genera emissioni deve disporre di uno o più camini tali da assicurare una adeguata dispersione in atmosfera.

2. Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni e da evitare la reimmissione delle stesse nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.

3. Il CT può autorizzare deroghe in merito al comma 2.

Art. 9

(Valori limite alle emissioni)

1. Il presente articolo disciplina i valori di emissione e le prescrizioni da applicare alle emissioni degli impianti ed alle attività degli stabilimenti.

2. Nell'Allegato A sono individuati i valori di emissione e le prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate e diffuse degli impianti e delle attività presso gli stabilimenti.

3. I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dall'articolo 24 possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittive di quelli contenuti nell'Allegato A.

4. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.

5. L'autorizzazione, qualora l'istruttoria evidenzi particolari situazioni di rischio sanitario o ambientale, può stabilire valori limite e prescrizioni più severi di quelli contenuti nell'Allegato A della presente legge.

6. I valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione, salvo quando espressamente indicato, del tenore volumetrico di vapore acqueo.

7. Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato A il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_M$$

dove:

E_M = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento

8. I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = (E_M * P_M) / P$$

dove:

P_M = portata misurata

E_M = concentrazione misurata

P = portata di effluente gassoso diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio

E = concentrazione riferita alla P

9. Salvo quanto diversamente stabilito, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. L'autorizzazione può stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di tali anomalie o guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

10. Nei casi in cui le misure delle emissioni vengano effettuate con metodi automatici continui, le imprese devono verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura e procedere periodicamente alla calibrazione, di concerto e con la supervisione del DP. Nei casi di cui al precedente paragrafo, il limite di emissione si intende rispettato se la media delle concentrazioni orarie rilevate durante l'effettivo funzionamento dell'impianto, nell'arco delle 24 ore, è inferiore od uguale al limite di emissione stabilito, e ciascun valore di concentrazione oraria non è superiore al 125% di tale limite.

11. Si applicano i metodi di campionamento ed analisi stabiliti dalle norme tecniche Europee CEN, qualora non disponibili dalle norme tecniche Iso o dalle norme tecniche italiane UNI.

CAPO III CONTROLLI E SANZIONI

Art. 10

(Sanzioni Amministrative)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 258 del Codice Penale per l'emissione in difetto delle prescritte autorizzazioni di legge e fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali, per le attività esercitate in presenza di autorizzazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €500,00 a €5.000,00 nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli obblighi e/o delle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione;
- b) mancato rispetto dei valori limite di emissione prescritti dal presente decreto, dalle norme tecniche, dalle prescrizioni regolamentari e dalle eventuali autorizzazioni degli organi competenti.

2. Si applica la stessa sanzione in tutti i casi di mancata ottemperanza all'obbligo di richiesta di autorizzazione imposto dal DP ai sensi del comma 4 dell'articolo 6.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, nonché per ogni ipotesi di violazione alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €250,00 a €2.500,00.

4. Per le attività che utilizzano solventi organici, la mancata adozione delle misure tecniche di cui all'articolo 7, comma 1, la mancanza dei dispositivi di abbattimento delle emissioni, nonché le violazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, comportano, per ciascuna violazione accertata, la sanzione pecuniaria amministrativa da €750,00 a €2.000,00; fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali, è prescritto l'obbligo di rimessione in pristino e bonifica.

5. In caso di mancata o irregolare installazione dei camini, per ogni violazione di cui all'articolo 8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €500,00 a €2.500,00.

6. La stessa sanzione si applica qualora il DP non sia messo in condizione di effettuare le ispezioni necessarie ai sensi dell'articolo 5, comma 5 e per ogni ipotesi di violazione dell'articolo 9, comma 10, con la periodicità indicata dal DP.

Art. 11

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I gestori degli stabilimenti esistenti, autorizzati, che intendano approntare modifiche sostanziali rispetto a quelle oggetto di autorizzazione, o che non necessitavano di autorizzazione ai sensi del Capo III, della Legge 19 luglio 1995 n.87, e che ricadono nel campo di applicazione del presente decreto, devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5, ovvero la comunicazione di cui all'articolo 6 comma 2 nel caso vogliano avvalersi della comunicazione e ricadano nell'elenco degli stabilimenti di cui all'Allegato B parte II, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La mancata presentazione della domanda o della comunicazione nei termini, comporta la decadenza della precedente autorizzazione.

2. Il DP è tenuto a mantenere aggiornato il catasto degli stabilimenti autorizzati ai sensi del presente Capo.

3. I gestori di cui al comma 1, che producono emissioni i cui valori superino quelli indicati all'Allegato A sono tenuti a presentare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al CT un piano per il rientro nei limiti previsti nel predetto Allegato.

4. Il CT, in sede di valutazione di cui al precedente comma, stabilisce il termine di adeguamento ai limiti previsti nell'Allegato A, tenendo conto delle caratteristiche delle attività, dell'entità delle emissioni e della categoria della sostanza.

TITOLO II

CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI CIVILI

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 12

(Campo di applicazione)

1. Il presente Titolo disciplina l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili.

Art. 13

(Abilitazione alla conduzione)

1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 kW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dal Centro di Formazione Professionale al termine di un corso per la conduzione degli impianti termici, previo superamento dell'esame finale.

2. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti.

3. Il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici è tenuto presso il DP.

4. Con regolamento verranno fissate le norme relative alla formazione dei corsi, le modalità di ammissione, la durata degli stessi, i programmi e le norme concernenti gli esami. Con cadenza decennale il Centro di Formazione Professionale provvede a revisionare i patentini di abilitazione alla conduzione degli impianti termici.

5. Il patentino diventa obbligatorio entro un anno dalla emanazione del regolamento di cui al quarto comma.
6. Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato in caso di irregolare conduzione dell'impianto. A tal fine il DP comunica al Centro di Formazione Professionale i casi di irregolare conduzione accertati.
7. Si ritengono validi patentini di abilitazione rilasciati da enti abilitati in Italia.

TITOLO III COMBUSTIBILI

CAPO I CARATTERISTICHE DEI COMBUSTIBILI

Art. 14 *(Campo di applicazione)*

1. Il presente Titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di combustione e negli impianti termici. Il presente Titolo stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione, e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche.

Art. 15 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente Titolo si applicano, ove non altrimenti disposto, le definizioni di cui al Titolo I ed al Titolo II.
2. In aggiunta alle definizioni richiamate al comma 1, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) olio combustibile pesante:
 - 1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che rientra nei codici doganali da NC 2710 1951 a NC 2710 1969, escluso il combustibile per uso marittimo;
 - 2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alla lettera b), che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo Astm D86 o per il quale la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata con tale metodo;
 - b) gasolio:
 - 1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1945 o 2710 1949;
 - 2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo il metodo Astm D86;
 - c) metodo Astm: i metodi stabiliti dalla "American Society for Testing and Materials" nell'edizione 1976 delle definizioni e delle specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;
 - d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave o destinato ad essere utilizzato su una nave, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO 8217.

Art. 16

(Combustibili consentiti)

1. Negli impianti di combustione e negli impianti termici possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti dall'Allegato C, alle condizioni ivi previste. I materiali e le sostanze elencati nell'Allegato C non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente decreto se costituiscono rifiuti ai sensi del Decreto Delegato 25 luglio 2011, n.113. È soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'Allegato C o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi del Decreto Delegato 25 luglio 2011, n. 113.

Art. 17

(Sanzioni Amministrative)

1. Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali, chi effettua la combustione di materiali o sostanze in difformità alle prescrizioni del presente Titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, è punito:

- a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti industriali, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €500,00 a €5.000,00;
- b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti civili, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €150,00 a €1.500,00.

TITOLO IV

TUTELA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

CAPO I

QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE

Art.18

(Campo di applicazione)

1. Il presente Titolo stabilisce:

- a) i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10;
- b) i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto;
- c) le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto;
- d) il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5;
- e) i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene;
- f) i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di informazione per l'ozono.

Art. 19

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Titolo si applicano le definizioni di cui alla Direttiva 2008/50/CE.

Art.20

(Valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente)

1. I dati già disponibili concorrono ad una valutazione preliminare della qualità dell'aria, sulla base della quale viene effettuata la classificazione del territorio.

Art. 21

(Classificazione dell'area del territorio sanmarinese)

1. In analogia con la classificazione prevista sul territorio dell'Unione Europea, il territorio della Repubblica di San Marino verrà classificato sulla base della valutazione preliminare della qualità dell'aria. I criteri di classificazione sono quelli di cui alla Direttiva 2008/50/CE Allegato II.

Art. 22

(Rete di monitoraggio)

1. Sulla base della classificazione del territorio verrà, se necessario, adeguata la rete di monitoraggio della qualità dell'aria.

2. Se necessario e previo accordo con le Regioni confinanti, la rete di monitoraggio, potrà essere integrata con quella delle regioni limitrofe, al fine di disporre della necessaria risoluzione spaziale.

3. I punti di campionamento per il monitoraggio degli inquinanti atmosferici vengono stabiliti sulla base dei criteri di cui alla Direttiva 2008/50/CE.

4. La CTA, in base alla Direttiva 2008/50/CE, alla valutazione preliminare della qualità dell'aria e alla conoscenza delle fonti di inquinamento presenti sul territorio, indica quali inquinanti monitorare fra quelli di cui all'articolo 18.

Art. 23

(Valutazione della qualità dell'aria ambiente)

1. La valutazione della qualità dell'aria ambiente è effettuata, per ciascun inquinante indicato dalla CTA, tenendo conto da quanto previsto dalla Direttiva 2008/50/CE. Si applicano i metodi di misura ed i criteri indicati nell'Allegato VI della Direttiva medesima.

Art. 24

(Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto)

1. Se i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, la CTA predispose un piano di risanamento per la qualità dell'aria; il Piano potrà essere redatto anche in accordo con le Regioni confinanti.

Art. 25

(Vigilanza e controlli)

1. Il DP esegue l'attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto tenendo conto delle indicazioni espresse dalla CTA. Il DP si attiva di propria iniziativa ovvero su richiesta o su segnalazione d'ogni altro organo ed Ente pubblico, delle organizzazioni di categoria o di privati, avvalendosi, se necessario, delle Forze di Polizia.

2. Ai fini dell'espletamento della vigilanza e controllo, il DP promuove indagini, svolge accertamenti, formula pareri, emana prescrizioni e disposizioni immediatamente esecutive mediante ordinanza e denuncia all'Autorità Giudiziaria i comportamenti passibili di sanzione penale.
3. Il DP ha altresì facoltà di richiedere all'Autorità Giudiziaria di adottare provvedimenti cautelari per interrompere od assicurare la prova di attività dannose e pericolose per l'ambiente naturale, compreso il sequestro di impianti, merci e documenti.
4. Ai fini dell'attivazione del potere di controllo del DP, gli agenti delle Forze di Polizia, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente al DP i fatti che costituiscono illeciti amministrativi e di trasmettere allo stesso ufficio tutti gli elementi di prova; sono tenuti altresì a svolgere le indagini e gli accertamenti richiesti dal DP ed a prestare collaborazione alle indagini svolte direttamente dalle unità operative del Dipartimento.
5. Il DP accerta le violazioni al presente decreto ed applica le sanzioni pecuniarie amministrative previste agli articoli 10, 17 e 28 mediante emissione dell'ingiunzione di pagamento, da notificare, a pena di decadenza, al trasgressore a mezzo del servizio postale o dell'ufficiale giudiziario entro sessanta giorni dall'accertamento.

Art. 26 *(Ordinanze del DP)*

1. Le ordinanze emanate dal DP sono adeguatamente motivate e sono notificate al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il destinatario dell'ordinanza ha facoltà di presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, ricorso al CT. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza salvo contrario provvedimento dell'organo adito, per particolari e straordinari motivi.
3. Il CT, sentite le parti e svolti gli accertamenti del caso, decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, confermando o annullando l'ordinanza ovvero modificandola.
4. Contro le ordinanze del DP e contro le decisioni del CT è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art. 27 *(Sanzioni Penali)*

1. Le norme penali a tutela dell'ambiente e della qualità dell'aria sono contenute nel Capitolo I del Titolo III del Codice Penale, "Reati contro l'incolumità, la salute pubblica e l'ambiente naturale".
2. Lo scarico abusivo punito ai sensi dell'articolo 258 del Codice Penale costituisce violazione amministrativa di competenza del Commissario della Legge; l'ammontare della sanzione è contenuta nell'Allegato A del decreto annuale previsto dall'articolo 32, secondo comma, della Legge 28 giugno 1989 n.68.
3. Le false dichiarazioni rese da privati alla CTA, al CT ed al DP in atti e comunicazioni previsti dal presente decreto realizzano il misfatto punito dall'articolo 297 del Codice Penale.
4. È punito con l'arresto di primo grado previsto dall'articolo 83 del Codice Penale, chiunque non ottemperi alle ordinanze del DP.
5. Qualora gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4 risultino particolarmente lievi e le prescrizioni eventualmente dettate dal DP con propria ordinanza siano esattamente eseguite prima della formale contestazione del reato da parte dell'autorità giudiziaria, in luogo dell'arresto può applicarsi la multa di cui all'articolo 84 del Codice Penale ovvero la multa a giorni di secondo o terzo grado prevista dall'articolo 85 dello stesso Codice.
6. Nella quantificazione della pena il giudice applica i criteri stabiliti dal Codice Penale e tiene conto in particolare della gravità del reato desunta dalla qualità e quantità delle emissioni effettuate

nell'ambiente naturale ovvero dalla rilevante entità o particolare tenuità del danno o pericolo di danno all'ambiente stesso.

7. In relazione alle violazioni di cui al comma 1 ricevuta la denuncia e svolti tutti gli opportuni accertamenti il giudice ordina la cessazione delle attività svolte abusivamente e con decreto immediatamente esecutivo adotta i provvedimenti cautelari del caso, compreso il sequestro, anche a scopo probatorio, di impianti, merci e documenti. Il decreto indica in maniera specifica gli elementi di prova sui quali si basa e l'oggetto della tutela e può essere revocato dallo stesso giudice ovvero modificato anche più volte secondo le necessità contingenti.

8. Quando sono pregiudiziali all'accertamento del reato indagini tecniche o scientifiche, la prescrizione del reato rimane sospesa per tutto il periodo necessario a definire tali indagini ma il periodo di sospensione non può superare i dodici mesi.

Art. 28

(Norme generali sulle Sanzioni Amministrative)

1. Per tutte le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma successivo, la facoltà di oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68 è ammessa mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata.

2. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui ai commi precedenti la sanzione amministrativa viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione e non è ammesso l'esercizio della facoltà di oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge n.68/1989.

3. Agli effetti del presente decreto è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa.

Art. 29

(Persone giuridiche)

1. Quando si procede contro i rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti di persona giuridica per i reati e gli illeciti di cui agli articoli 10, 17, 27 e 28, la persona giuridica assume veste di responsabile civile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie, per l'adempimento dell'obbligazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 246 ed all'ultimo comma dell'articolo 249 del Codice Penale nonché delle altre obbligazioni conseguenti alla condanna. La responsabilità è solidale e senza beneficio di preventiva escussione.

2. Agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti.

Art. 30

(Obblighi del condannato)

1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal presente decreto e dalle norme penali vigenti, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino.

Art. 31

(Attuazione ed aggiornamento della normativa)

1. In conformità alle finalità del presente decreto, l'emanazione di norme di attuazione è demandata a specifici regolamenti in materia ambientale, che debbono garantire l'aggiornamento tempestivo e costante della normativa tecnica ai progressi scientifici e tecnologici.

2. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni del presente decreto, il Congresso di Stato può avvalersi del supporto tecnico del Collegio Tecnico di cui all'articolo 4, senza nuovi o maggiori oneri né compensi o indennizzi per i componenti dello stesso.
3. La CTA ed il CT hanno, inoltre, facoltà di adottare delibere e circolari interpretative ed applicative delle disposizioni del presente decreto.
4. Modifiche e aggiornamenti al presente decreto potranno essere disposti con decreto delegato.

Art. 32
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, Capo III della Legge 19 luglio 1995 n.87.
2. Sono abrogati gli articoli 10, 15, 16, 22 del Decreto 26 settembre 1995, n. 108.
3. E' altresì abrogata ogni altra norma in contrasto con il presente decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 ottobre 2011/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

ALLEGATI

TUTELA DELL'ARIA

Allegato A – *Valori di emissione e prescrizioni*

Allegato B – *Impianti e attività in deroga*

Allegato C -*Disciplina dei combustibili*

Allegato D – *Sostanze ritenute cancerogene e/o mutagene e/o teratogene*

Allegato A

Valori limite delle emissioni aeriformi

Tab.1

LIMITE emissione n.	CATEGORIA DELLA SOSTANZA	VALORE	CLASSE	LIMITE	
		Mg/mp ³ m ^σ /m ³ (o sostanza)		di massa g/ora	di mg/m ³
1	Cancerogene e/o Teratogene e/o Mutagene	TLV - TWA < 0,05	I	0,5	0,1
		0,05 < TLV - TWA < 0,5	II	5	1
		0,5 ≤ TLV - TWA < 1	III	25	5
2	Tossicità e cumulabilità parti- colarmente elevate	Policlorodibenzodiossine Policlorodibenzofurani	I	0,02	0,01
		Policlorobifenili Policloroterfenili Policloronaftaleni	II	0,5	0,5
3	Inorganiche sotto forma di polvere	TLV - TWA < 0,1	I	1	0,2
		0,1 < TLV - TWA < 0,5	II	5	1
		0,5 ≤ TLV - TWA < 1	III	25	5
4	Inorganiche e organiche sotto forma di gas, vapore o polvere	TLV - TWA < 1	I	25	5
		1 < TLV - TWA < 10	II	100	20
		10 < TLV - TWA < 250	III	2000	150
		250 < TLV - TWA < 750	IV	3000	300
		TLV TWA ≥ 750	V	4000	600
5	Polveri totali			> 100 e < 500 ≥ 500	150 50

Tab.2

		Limite in concentrazione
	Cov Totali	80 mg/m³
Combustibile gassoso	NOx	350 mg/m³
	SO₂	350 mg/m³
Combustibile liquido	NOx	500 mg/m³
	SO₂	350 mg/m³
Combustibile solido	NOx	500 mg/m³
	SO₂	200 mg/m³

Nota alla tabella.

a) Per ciascuna sostanza il valore limite di emissione, indicato nell'ultima colonna della tabella, si ritrova tenuto conto di:

- afferenza della sostanza ad una delle cinque categorie;
- valore di TLV TWA della sostanza;
- portata in massa pari o superiore al limite indicato nella penultima colonna della tabella.

b) Con i termini di gas, vapore o polvere si intende lo stato al quale la sostanza si ritrova in condizioni normali.

c) Per i valori di TLV - TWA delle sostanze si fa riferimento a quelli pubblicati della ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist), USA.

d) Quando la sostanza afferisce a più di una delle categorie indicate in tabella 1, è da considerare il limite più restrittivo.

e) Quando nella corrente aeriforme in esame sono presenti più sostanze afferenti alla stessa categoria ed alla stessa classe, le quantità delle singole sostanze vanno sommate ai fini della determinazione del limite di massa e di concentrazione.

f) Quando nella corrente aeriforme sono presenti più sostanze afferenti alla stessa categoria ed a classi diverse, fermi restando i limiti per ciascuna classe, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, sulle quantità di sostanze di ogni classe vanno sommate le quantità delle sostanze di classe inferiore e la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata

g) I limiti sono riferiti alle singole emissioni.

Contenimento delle emissioni diffuse di materiali polverulenti

1 Produzione e manipolazione di materiali polverulenti.

a) I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la miscelazione, il riscaldamento, il raffreddamento, la pellettizzazione e la bricchettazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.

b) Se l'incapsulamento non può assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

2 Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.

a) Per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi.

b) Se l'utilizzo di dispositivi chiusi non è, in tutto o in parte, possibile, le emissioni polverulenti devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

c) Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti devono essere installati impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:

- punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
- sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
- attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
- canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
- convogliatori aspiranti.

d) Se nella movimentazione dei materiali polverulenti non è possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti.

e) Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve

essere raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento.

f) La copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri.

3 Stoccaggio di materiali polverulenti.

a) Il CT stabilisce le prescrizioni per lo stoccaggio dei materiali polverulenti tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: possibilità di stoccaggio in silos;

- possibilità di realizzare una copertura della sommità e di tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;

- possibilità di realizzare una copertura della superficie, per esempio utilizzando stuoie;

possibilità di stoccaggio su manti erbosi;

- possibilità di costruire terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;

- umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo.

Allegato B

Impianti e attività in deroga

Parte I

1. Elenco degli impianti e delle attività:

- a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno;
- b) laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole.
- c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
- d) Le seguenti lavorazioni tessili: — preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; — nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
 - 2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.
- e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.
- f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
- g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
- h) Serre.
- i) Stirerie.
- j) Laboratori fotografici.
- k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
- l) Autolavaggi.
- m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti.
- n) Macchine per eliografia.
- o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
- p) Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi.
- q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.
- r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
- s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.
- t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

- u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg.
- w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg.
- y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 200
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 300
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 300
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 300
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 1000
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 400
Suini: accrescimento/ingrasso	Meno di 1000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 2000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 25000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Meno di 30000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 30000
Altro pollame	Meno di 30000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 7000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 14000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Meno di 30000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 40000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 24000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 250
Struzzi	Meno di 700

aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati.

bb) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla Parte quinta del presente decreto.

- cc) Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.
- dd) Pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, pulitintolavanderie; per tali impianti la condizione necessaria per essere inclusi nel presente elenco è il ciclo chiuso.

Parte II

1. Elenco degli impianti e delle attività:

- a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
- b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
- c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
- d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
- e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
- f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
- g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/ g.
- h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
- i) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
- l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
- m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
- n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
- o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g.
- p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
- q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.
- r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g.
- s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
- t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
- z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.
- bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.
- cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/ g.
- dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.

ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.

ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.

gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.

hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.

ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.

ll) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

mm) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1000 a 2.000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30000 a 40.000
Altro pollame	Da 30000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40000 a 80000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500
Struzzi	Da 700 a 1.500

nn) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.

Allegato C

Disciplina dei combustibili

Parte I

Combustibili consentiti

Sezione 1

Elenco dei combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo I

1. Negli impianti disciplinati dal titolo I è consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili:

- a) gas naturale;
- b) gas di petrolio liquefatto;
- c) gas di raffineria e petrolchimici;
- d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria;

- f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera e), rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 1;
- g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 3;
- h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, fatto salvo quanto previsto nella sezione 3;
- i) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera h), e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;
- l) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4;
- m) carbone di legna;
- n) biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4, alle condizioni ivi previste;
- o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1;
- p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1;
- q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1;
- r) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle condizioni ivi previste;
- s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili consentiti, limitatamente allo stesso comprensorio industriale nel quale tale gas è prodotto.

Sezione 2

Elenco dei combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo II

1. Negli impianti disciplinati dal titolo II è consentito l'uso dei seguenti combustibili:

- a) gas naturale;
- b) gas di città;
- c) gas di petrolio liquefatto;
- d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1;
- e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d) e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 1;
- f) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4;
- g) carbone di legna;

- h) biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4, alle condizioni ivi previste;
i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in parte II, sezione 1, paragrafo 3;
l) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle condizioni ivi previste.

Parte II

Caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura

Sezione 1

Combustibili liquidi

1. Gasolio, kerosene olio combustibile ed altri distillati leggeri, medi e pesanti di petrolio

Tipo di combustibile liquido		Gasolio /Kerosene /distillati leggeri e medi di petrolio	Olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio										Metodo di analisi
			Fluidissimo BTZ		Fluido BTZ		Semifluido BTZ		Denso ATZ		Denso BTZ		
Caratteristica	Unità		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Viscosità													
a 50 C	mm ² /s		< 21,2		da 21,2 a 37,4		da 37,5 a 91,0		di 91		>di 91		EN ISO 3104
a 50 C	°E		< 3		da 3,0 a 5,0		da 5,1 a 12,0		di 12		>di 12		EN ISO 3104
a 40 C	mm ² /s	Da 2,0 a 7,4 (1)											EN ISO 3104
Acqua e sedimenti	% (V/V)	≤ 0,05	≤ 0,05		≤ 1,0		≤ 1,0						UNI 20058
Acqua	% (V/V)								≤ 1,5		≤ 1,5		ISO 3733
Sedimenti	% (V/V)								≤ 0,5		≤ 0,5		ISO 3735
Zolfo	% (m/m)	≤ 0,20	≤ 0,3	1	≤ 0,3	1	≤ 0,3	1	≤ 0,3	≤ 4,0	≤ 0,3	1	UNI EN ISO 8754 UNI EN ISO 14596
		≤ 0,10 (5)											
Residuo carbonioso	% (m/m)		≤ 6	≤ 15	≤ 6	≤ 15	≤ 6	≤ 15	≤ 18		≤ 6	≤ 15	ISO 6615
Nichel + Vanadio	mg/kg	≤ 15	≤ 50	≤ 180	≤ 50	≤ 180	≤ 50	≤ 180	≤ 230		≤ 50	≤ 180	UNI EN ISO 09.10.024.0 EN 13131 (3)
Ceneri	%		≤ 0,05		≤ 0,10		≤ 0,15		≤ 0,20		≤ 0,20		UNI EN

	(m/m)							ISO 6245
PCB / PCT	mg/kg	Inferiore al limite di rilevabilità	DIN 5127 (4) EN 12766					
(1) Solo per il gasolio								
(3) Il metodo UNI E 09.10.024.0 è utilizzato, in via transitoria, fino alla pubblicazione del metodo 13131.								
(4) Il metodo DIN 51527 è utilizzato, in via transitoria, fino alla pubblicazione del metodo EN 12766.								
(5) Tale specifica è riferita solo al gasolio.								

2. — Biodiesel

Proprietà	Unità	Limiti		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Viscosità a 40 C	mm ² /s	3,5	5,0	En Iso 3104 Iso 3105
Residuo carbonioso [a] (sul 10% residuo distillazione)	% (m/m)	-	0,30	En Iso 10370
Contenuto di ceneri solfatate	% (m/m)	-	0,02	Iso 3987
Contenuto di acqua	mg/kg	-	500	En Iso 12937:2000
Contaminazione totale *	mg/kg	-	24	En 12662
Valore di acidità	mg KOH/g		0,50	En 14104
Contenuto di estere [b] *	% (m/m)	96,5		En 14103
Contenuto di monogliceridi	% (m/m)		0,80	En 14105
Contenuto di digliceridi	% (m/m)		0,20	En 14105
Contenuto di trigliceridi *	% (m/m)		0,20	En 14105
Glicerolo libero [c] *	% (m/m)	0,02		En 14105 En 14106
CFPP [d]	°C			Uni En 116
Punto di scorrimento [e]	°C		0	Iso 3016
Potere calorifico inferiore (calcolato)	MJ/kg	35		Din 51900:1989 Din 51900-1:1998 Din 51900-2:1997 Din 51900-3:1989
Numero di Iodio	g iodio/100		130	En 14111
Contenuto di zolfo	mg/kg		10,0	prEn Iso 20846 prEn Iso 20884
Stabilità all'ossidazione, 110 °C	ore	4,0	-	En 14112

[a] Per ottenere il 10% residuo deve essere utilizzato il metodo Astm D 1160.
 [b] Non è consentita l'aggiunta di esteri diversi da quelli propri del biodiesel e di altre sostanze diverse dagli additivi.
 [c] In caso di controversia sul glicerolo libero, si deve utilizzare il metodo En 14105.
 [d] Per il biodiesel da utilizzare tal quale, il limite massimo coincide con quello previsto dalla Uni 6579.
 [e] Il biodiesel destinato alla miscelazione con oli combustibili convenzionali non deve contenere additivi migliorativi della filtrabilità a freddo.
 * In caso di controversia per la determinazione della contaminazione totale, del contenuto di esteri, del contenuto di trigliceridi e del glicerolo libero non si applica il criterio del 2R della Uni En Iso 4259 rispetto al limite indicato in tabella.

Sezione 2 Combustibili solidi

1. Caratteristiche e metodi di prova per i combustibili solidi

Tipo		Materie volatili [b]	Ceneri [b]	Zolfo [b]	Umidità [b]	Potere calorifero inferiore [c]	
		%	%	%	%	MJ / kg	
Coke metallurgico e da gas	1	≤ 2	≤ 12	≤ 1	≤ 12	≥ 27,63	Coke metallurgico e da gas
	2		≤ 10		≤ 8		
Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele	3	≤ 13	≤ 10	≤ 1	≤ 5	≥ 29,31	Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele
Carbone da vapore	4	≤ 40	≤ 16	≤ 1	≤ 10	≥ 23,86	Carbone da vapore
Agglomerati di lignite	5	≤ 40	≤ 16	≤ 0,5	≤ 15	≥ 14,65	Agglomerati di lignite
Coke da petrolio	7 [a]	≤ 12		≤ 3		≥ 29,31	Coke da petrolio
	8 [d]	≤ 14		≤ 6			
Norma per l'analisi		Iso 562	Uni 7342	Uni 7584	Uni 7340	Iso 1928	
[a] - per gli impianti di cui alla parte I, paragrafo 2							
[b] - i valori rappresentano limiti massimi come percentuali di massa sul prodotto tal quale							
[c] - valori minimi riferiti al prodotto tal quale							
[d] - per gli impianti di cui alla parte I, paragrafo 5							
Tipo		Materie volatili (b)	Ceneri (b)	Zolfo (b)	Umidità (b)	Potere calorifico inferiore (c)	
		%	%	%	%	MJ/kg	
Coke metallurgico	1	≤ 2	≤ 12	≤ 1	≤ 12	≥	Coke metallurgico

e da gas	2		≤ 10		≤ 8	27,63	e da gas
Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele	3	≤ 13	≤ 10	≤ 1	≤ 5	≥ 29,31	Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele
Carbone da vapore	4	≤ 40	≤ 16	≤ 1			Carbone da vapore
Agglomerati di lignite	5	≤ 40	≤ 16	≤ 0,5	≤ 15	≥ 14,65	Agglomerati di lignite
Coke da petrolio	7(a)	≤ 12		≤ 3			Coke da petrolio
	7(b)	≤ 14		≤ 6		≥ 29,31	
Norma per l'analisi		Iso 562	Uni 7342	Uni 7584	Uni 7340		Iso 1928

Sezione 3

Caratteristiche delle emulsioni acqua — gasolio, acqua — kerosene e acqua — olio combustibile

1. Emulsione acqua-gasolio, acqua-kerosene o acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio

1.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui al punto 1 non può essere inferiore al 10%, né superiore al 30%.

1.2 Le emulsioni di cui al punto 1 possono essere stabilizzate con l'aggiunta, in quantità non superiore al 3%, di tensioattivi non contenenti composti del fluoro, del cloro né metalli pesanti. In ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per il quale è previsto un limite massimo di specifica nel combustibile usato per preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve essere tale che il contenuto totale di questo elemento nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua, non superi il suddetto limite di specifica.

1.3 Le emulsioni di cui al punto 1 si definiscono stabili alle seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ e sottoposto a centrifugazione con un apparato conforme al metodo Astm D 1796 con una accelerazione centrifuga pari a 30.000 m/s^2 (corrispondente a una forza centrifuga relativa a pari a 3060) per 15 minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dalla parte II, sezione 1, paragrafo 1, alla voce "Acqua e sedimenti".

1.4 La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di stabilità e composizione deve essere certificata da un laboratorio accreditato secondo le norme Uni-Cei En 45001 per le prove sopracitate. Il sistema di accreditamento deve essere conforme alla norma Uni-Cei En 45003 e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma Uni-Cei En 42002.

2. Emulsioni acqua-olio combustibile, ed altri distillati pesanti di petrolio

2.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui al punto 2 non può essere inferiore al 10%, né superiore al 30%.

2.2 Le emulsioni di cui al punto 2 possono essere stabilizzate con l'aggiunta, in quantità non superiore al 3%, di tensioattivi non contenenti composti del fluoro, del cloro né metalli pesanti. In ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per il quale è previsto un limite massimo di specifica nel combustibile usato per preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve essere tale che il contenuto totale di questo elemento nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua, non superi il suddetto limite di specifica.

2.3 Le emulsioni di cui al punto 2 si definiscono stabili alle seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di $50^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ e sottoposto a centrifugazione con un apparato conforme al metodo Astm D 1796 con una accelerazione centrifuga pari a 30.000 m/s^2 (corrispondente a una

forza centrifuga relativa pari a 3060) per 15 minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita alla parte II, sezione 1, paragrafo 1, alle voci "Acqua e sedimenti", "Acqua" e "Sedimenti".

2.4 La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di stabilità e composizione deve essere certificata da un laboratorio accreditato secondo le norme Uni-Cei En 45001 per le prove sopraccitate. Il sistema di accreditamento deve essere conforme alla Uni-Cei En 45003 e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma Uni-Cei En 42002.

Sezione 4

Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo

1. Tipologia e provenienza

- a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
- b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;
- c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
- d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
- e) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli.
- f) Sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purché i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al punto 3:

Caratteristica	Unità	Valori minimi/massimi	Metodi di analisi
Ceneri	% (m/m)	≤ 4%	Astm D 5142-98
Umidità	% (m/m)	≤ 15%	Astm D 5142-98
N-esano	mg/kg	≤ 30%	Uni 22609
Solventi organici clorurati		assenti	*
Potere calorifico inferiore			Astm D 5865-01
	MJ / kg	≤ 15,700	
* Nel certificato di analisi deve essere indicato il metodo impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati.			

g) Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido, purché la produzione, il trattamento e la successiva combustione siano effettuate nella medesima cartiera e purché l'utilizzo di tale prodotto costituisca una misura per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico.

2. Condizioni di utilizzo

2.1 La conversione energetica della biomasse di cui al paragrafo 1 può essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione.

2.2 Modalità di combustione

Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente decreto, le condizioni operative devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso:

- a) l'alimentazione automatica del combustibile (non obbligatoria se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto di cui al titolo I o di ciascun singolo focolare di cui al titolo II è inferiore o uguale a 1 MW);
- b) il controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite la misura e la registrazione in continuo, nella camera di combustione, della temperatura e del tenore di ossigeno, e la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto è inferiore o uguale a 120kW);
- c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto è inferiore o uguale a 6 MW);
- d) la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale complessiva è inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi;
- e) la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, delle concentrazioni di polveri totali e carbonio organico totale (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale complessiva è inferiore o uguale a 20 MW);
- f) la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la misurazione in continuo.

3. Norme per l'identificazione delle biomasse di cui al paragrafo 1, lettera f)

3.1. La denominazione "sansa di oliva disoleata", la denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione, l'anno di produzione, nonché il possesso delle caratteristiche di cui alla tabella riportata al paragrafo 1 devono figurare:

- a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o direttamente sugli imballaggi;
- b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento.

Nel caso di imballaggi che contengano quantitativi superiori a 100 kg è ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompagnamento.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve essere accessibile agli organi di controllo.

3.2. Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti tutte le informazioni prescritte, devono essere bene in vista. Le etichette devono essere inoltre fissate al sistema di chiusura dell'imballaggio. Le informazioni devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili e chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto.

3.3. In caso di prodotto imballato, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati.

Sezione 6

Caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas

(parte I, sezione 1 paragrafo 1, lettera r) e sezione 2, paragrafo 1, lettera n)

1. Provenienza:

Il biogas deve provenire dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche, quali per esempio effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande di distillazione, purché tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della Parte quarta del presente decreto. In particolare non deve essere prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice organica. Il biogas derivante dai rifiuti può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti.

2. Caratteristiche

Il biogas deve essere costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio e con un contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non superiore allo 0.1% v/v.

3. Condizioni di utilizzo

3.1 L'utilizzo del biogas è consentito nel medesimo comprensorio in cui tale biogas è prodotto.

3.2 Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono essere effettuati controlli almeno annuali dei valori di emissione ad esclusione di quelli per cui è richiesta la misurazione in continuo di cui al punto 3.3.

3.3 Se la potenza termica nominale complessiva è superiore a 6 MW, deve essere effettuata la misurazione e registrazione in continuo nell'effluente gassoso del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, delle concentrazioni del monossido di carbonio.

Allegato D – Sostanze ritenute cancerogene e/o mutagene e/o teratogene

Tabella A1

CLASSE I

- Asbesto (crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, actinolite e tremolite)
- Benzo(a)pirene
- Berillio e i suoi composti espressi come Be
- Dibenzo(a,h)antracene
- 2-naftilammina e suoi sali
- Benzo(a)antracene
- Benzo(b)fluorantene
- Benzo(j)fluorantene
- Benzo(k)fluorantene
- Dibenzo(a,h)acridina
- Dibenzo(a,j)acridina
- Dibenzo(a,e)pirene
- Dibenzo(a,h)pirene
- Dibenzo(a,i)pirene
- Dibenzo(a,l)pirene
- Cadmio e suoi composti, espressi come Cd [1]
- Dimetilnitrosamina
- Indeno (1,2,3-cd) pirene [1]
- 5-Nitroacenaftene
- 2-Nitronaftalene
- 1-Metil-3 -Nitro— 1— Nitrosoguanidina

[1] Il valore di emissione e la soglia di rilevanza previsti dal presente punto si applicano a decorrere dalla data indicata nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 1.

CLASSE II

- Arsenico e suoi composti, espressi come As
- Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr
- Cobalto e suoi composti, espressi come Co
- 3,3'-Diclorobenzidina e suoi sali
- Dimetilsolfato
- Etilenimmina
- Nichel e suoi composti espressi come Ni [2]
- 4— aminobifenile e suoi sali
- Benzidina e suoi sali
- 4,4'-Metilen bis (2— Cloroanilina) e suoi sali
- Dietilsolfato
- 3,3'-Dimetilbenzidina e suoi sali
- Esametilfosforotriamide
- 2-Metilaziridina
- Metil ONN Azossimetile Acetato Sulfallate
- Dimetilcarbammoileloruro
- 3,3'-Dimetossibenzidina e suoi sali

[2] Riferito ad emissioni in atmosfera nella forma respirabile ed insolubile.

CLASSE III

- Acrilonitrile
- Benzene
- 1,3-butadiene
- 1-cloro-2,3-epossipropano(epicloridrina)
- 1,2-dibromoetano
- 1,2-epossipropano
- 1,2-dicloroetano
- vinile cloruro
- 1,3-Dicloro-2-propanolo
- Clorometil (Metil) Etere
- N,N-Dimetilidrazina
- Idrazina
- Ossido di etilene
- Etilentiourea
- 2-Nitropropano
- Bis-Clorometiletere
- 3-Propanolide
- 1,3-Propansultone
- Stirene Ossido

Per l'aggiornamento delle sostanze di cui alla precedente tabella si fa riferimento a quanto pubblicato dall' ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist), USA.